

Sviluppi in ambito internazionale per contrastare l'erosione di base imponibile: quali prospettive?

di Piergiorgio Valente

Gli **schemi di pianificazione fiscale** attuati dalle **imprese multinazionali** sono divenuti particolarmente **aggressivi** nel corso degli ultimi anni. Essi hanno l'effetto di realizzare il **trasferimento** effettivo degli **utili imponibili** in **Stati con regimi fiscali favorevoli**, mediante operazioni formalmente lecite, le quali tuttavia sono in contrasto con lo scopo della norma. Il dibattito su tali questioni, che si è svolto all'International Tax Forum «International Tax Strategies: an outlook on current worldwide developments and the Russian perspective», tenutosi a San Pietroburgo in data 19 settembre 2013, appare particolarmente proficuo.

Concorrenza fiscale tra Stati ed erosione della base imponibile

L'OCSE rileva che le imprese multinazionali sempre più frequentemente sfruttano le differenze tra i diversi regimi fiscali nazionali con lo scopo di ridurre l'imposizione sul reddito. Siffatto fenomeno è strettamente legato al fatto che gli ordinamenti giuridici sono in concorrenza tra loro e risulta agevole, per i contribuenti, «scegliere» il diritto più conveniente. La concorrenza, come pluralità di ordinamenti a disposizione di ciascun contribuente nella sua accezione letterale, sarebbe preclusa se agli operatori economici che operano sul mercato globale venissero imposte le medesime regole normative e *best practices* e gli stessi principi giuridici.

La concorrenza fiscale, a sua volta, è strettamente legata all'integrazione economica di differenti giurisdizioni tributarie, per effetto della mobilità dei fattori produttivi e dei flussi reddituali assoggettati ad imposizione. Le politiche fiscali sono generalmente sviluppate, a livello di ciascuno Stato, principalmente con l'obiettivo di rispondere ad esigenze interne di tipo economico e sociale. Modalità e livello di imposizione tributaria tengono conto, inoltre, delle finalità allocative, di stabilizzazione e di redistribuzione proprie di ciascun Paese.

I principi accolti a livello internazionale non so-

no stati in grado di seguire i notevoli cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i differenti settori economici. Le norme di fiscalità internazionale contenute negli ordinamenti nazionali sono essenzialmente espressione di un *economic environment* caratterizzato da uno scarso livello di «integrazione economica transfrontaliera». Esse appaiono poco inclini a disciplinare fenomeni in cui sono coinvolti «contribuenti globali» (*global taxpayers*), od operazioni in cui assumono crescente importanza la proprietà intellettuale e le tecnologie connesse alla comunicazione.

Il mercato globale, nel quale dovrebbero trovare applicazione norme anch'esse globali, è invece dominato dalla presenza di tanti ordinamenti giuridici quanti sono gli Stati coinvolti nelle transazioni economiche. Essi non sono in grado, in quanto operanti nell'ambito di precisi e definiti confini politico-geografici, di disciplinare situazioni transfrontaliere (1). L'interazione tra

Piergiorgio Valente - Centro Studi Internazionali GEB Partners

Nota:

(1) «Liberalisation of trade and capital markets has been an important component of globalisation. This process has embraced both OECD countries (which have taken further steps in this direction) and emerging economies (notably the BRICs). The resulting increased competition and pressures to produce where
(segue)

PROSPETTIVE FUTURE

Concorrenza tra ordinamenti e pianificazione fiscale aggressiva

Superata l'idea dello Stato nazionale, i cui confini politici coincidevano con gli spazi geografici ai quali il mercato era in grado di attingere, diventa sempre più necessaria un'azione, a livello internazionale e comunitario, diretta a evitare che la pluralità di ordinamenti a disposizione dei contribuenti possa offrire a questi ultimi l'opportunità di «scegliere» quello più favorevole, riducendo così il livello di imposizione sul reddito, a svantaggio degli interessi erariali dei singoli Stati coinvolti.

la suindicata pluralità dei regimi fiscali esistenti può comportare situazioni di cd. «sovrapposizione» nell'esercizio dei diritti da parte dei contribuenti, con conseguenti rischi di doppia imposizione. Le attuali disposizioni nazionali e internazionali, le quali trovano origine nei principi sviluppati dalla Lega delle Nazioni negli anni '20, hanno l'obiettivo di ridurre i casi di doppia imposizione, causata da distorsioni che limitano fortemente una crescita economica sostenibile.

Dall'interazione di legislazioni fiscali diverse però possono derivare altresì «gaps» che offrono l'opportunità ai contribuenti di eliminare o ridurre in modo significativo il livello di imposizione sul reddito, con modalità che, sebbene formalmente legittime, appaiono non coerenti con gli obiettivi delle disposizioni e dei principi di fiscalità internazionale (cd. «schemi di pianificazione fiscale aggressiva») (2).

Superata l'idea dello Stato nazionale, i cui confini politici coincidevano con gli spazi geografici ai quali il mercato era in grado di attingere, diventa sempre più necessaria un'azione, a livello internazionale e comunitario (oltre che nazionale), diretta ad evitare che la pluralità di ordinamenti a disposizione dei contribuenti possa offrire a questi ultimi l'opportunità di «scegliere» quello più favorevole, riducendo così il livello di imposizione sul reddito, a svantaggio degli interessi erariali dei singoli Stati coinvolti.

Gli interventi in ambito internazionale

L'erosione della base imponibile

L'erosione della base imponibile mediante il cd. *profit shifting* può pregiudicare il gettito fiscale, la sovranità e l'equità tributaria degli Stati.

Nel contesto degli interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile, nel febbraio 2013 l'OCSE ha pubblicato il Rapporto *Addressing Base Erosion and Profit*

Shifting (di seguito anche «Rapporto BEPS») (3), nel quale si evidenzia come le imprese multinazionali sempre più frequentemente sfruttano le differenze tra i diversi regimi fiscali nazionali con lo scopo di ridurre in modo considerevole l'imposizione sul reddito (4).

Dopo aver illustrato i dati disponibili su portata ed estensione del fenomeno e le opportunità che i principi-chiave alla base della tassazione delle attività transfrontaliere offrono al

fenomeno del *base erosion and profit shifting*, il

Note:

(segue nota 1)

profitability is greatest have been accompanied (on the supply of funds side) by much greater mobility of capital» (cfr. S. Matthews, «What is a "Competitive" Tax System?», in *OECD Taxation Working Papers* n. 2, 9 settembre 2013).

(2) Tra le espressioni coniate per rappresentare il fenomeno della concorrenza fiscale e della ricerca di competitività, due in particolare si distinguono per forza espressiva: «bidding for firms» e «Fisco à la carte». Entrambe presuppongono l'indipendenza della sfera economica dallo spazio giuridico nazionale e connotano la (conseguente) presa d'atto, rispettivamente da parte degli Stati e dei contribuenti, della crescente attitudine della variabile fiscale a condizionare comportamenti e azioni in ambito transnazionale. Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di Governance fiscale*, IPSOA, 2011, pag. 45 ss.

(3) Per approfondimenti cfr. P. Valente, «Good governance fiscale e aggressive tax planning: l'istituzione della EU Platform», in *il fisco* n. 32/2013, pag. 4952.

(4) Cfr. P. Love, «BEPS: why you're taxed more than a multinational», 13 febbraio 2013, <http://oecdinsights.org/2013/02/13/beps-why-youre-taxed-more-than-a-multinational/>; V. Houlder, «OECD presents plan to close tax loopholes», 12 febbraio 2013, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8afc050-74f2-11e2-8bc7-00144feabdc0.html#axzz2OYpXfEcE>; J.M. Kadet, «Letter to OECD Beps (Base Erosion and Profit-Shifting) - Recommending Approach to Change Behavior of Multinationals Re Profit Shifting into Low-Tax Countries», 23 gennaio 2013; D.J. Mitchell, «Targeting Multinationals, the OECD Launches New Scheme to Boost the Tax Burden on Business», 27 marzo 2013, <http://www.cato.org/blog/targeting-multinationals-oecd-launches-new-scheme-boost-tax-burden-business>; P. Valente, «Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"», in *il fisco*, n. 12/2013; Id., «L'erosione della base imponibile e il profit shifting», in *Il Quotidiano IPSOA*, 18 febbraio 2013.

Rapporto BEPS suggerisce l'adozione di misure specifiche con l'obiettivo di contrastare efficacemente lo spostamento di profitti e la conseguente erosione della base imponibile.

Le misure dell'OCSE e la Dichiarazione del G20 di San Pietroburgo

A completamento delle indicazioni contenute nel Rapporto BEPS, in data 19 luglio 2013, l'OCSE ha pubblicato il documento «*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*» (di seguito,

«*Action Plan*») avente ad oggetto il piano d'azione e i principali interventi che i Governi nazionali devono effettuare al fine di contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile (5).

Trattasi in particolare di ben quindici aree di intervento, le quali concernono (6):

- l'economia digitale;
- gli strumenti ibridi;
- la disciplina CFC;
- gli interessi passivi e altri strumenti finanziari;
- i regimi fiscali dannosi;
- il regime del *treaty abuse*;
- la stabile organizzazione;
- i prezzi di trasferimento e i beni immateriali;
- le procedure per la composizione delle controversie internazionali;
- l'erosione della base imponibile e gli strumenti multilaterali;
- *risks and capital* nel *transfer pricing*;
- i prezzi di trasferimento e le transazioni ad alto rischio;
- l'erosione della base imponibile e l'analisi economica;
- la *disclosure* degli schemi di *tax planning*;
- i prezzi di trasferimento e la documentazione.

I principi contenuti nell'*Action Plan* sono stati accolti nella Dichiarazione dei *leader* del G20, adottata al termine del vertice tenutosi a San Pietroburgo in data 5 e 6 settembre 2013, la quale individua nella lotta all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva un fattore es-

PROSPETTIVE FUTURE

«Rapporto BEPS» ed «Action Plan»

L'OCSE ha pubblicato il «Rapporto BEPS» e l'«Action Plan» aventi ad oggetto il **piano d'azione** e i principali **interventi** che i **Governi** nazionali devono effettuare per **contrastare** il fenomeno dell'**erosione** della **base imponibile**. I **principi** dell'«Action Plan» sono stati **accolti** nella **Dichiarazione** dei «*leader*» del **G20**, che individua nella **lotta** all'**evasione fiscale** e alla **pianificazione fiscale aggressiva** un fattore essenziale per il superamento della crisi economica mondiale.

senziale per il superamento della crisi economica mondiale.

È espressa intenzione dei *leader* del G20 promuovere azioni di contrasto all'erosione della base imponibile realizzata mediante il *profit shifting*, combattere l'evasione fiscale e gli schemi di *aggressive tax planning*, nonché rendere effettivo lo scambio automatico di informazioni. A tal fine, i 20 Paesi più avanzati al mondo si sono impegnati:

– a sostenere gli interventi OCSE per l'effettiva attua-

zione del principio secondo cui i profitti devono essere sottoposti a tassazione nel Paese in cui hanno luogo le attività economiche che li generano;

- ad individuare, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i *gaps* in grado di essere sfruttati dalle imprese multinazionali per trasferire i profitti in giurisdizioni a tassazione più favorevole (cd. «*profit shifting*»), erodendo la base imponibile;
- a sviluppare proposte per il contrasto al fenomeno del *profit shifting*, in conformità a quanto previsto dall'*Action Plan* dell'OCSE;
- a sostenere l'azione dell'OCSE per lo sviluppo di un modello globale per lo scambio automatico di informazioni, a livello multilaterale e bilaterale, per una più effettiva trasparenza in materia fiscale.

Tutti i Paesi membri del G20 sono invitati, in vista di un maggior coordinamento nella cooperazione internazionale in ambito fiscale, a sottoscrivere e dare attuazione alla Convenzione multilaterale del 1988 sulla cooperazione e assi-

Note:

(5) P. Love, «What is BEPS and how can you stop it?», July 19, 2013, <http://oecdinsights.org/2013/07/19/what-is-beps-how-can-you-stop-it/>; J.M. Mintz, «OECD's flawed corporate tax plan», July 22, 2013, <http://opinion.financialpost.com/2013/07/22/apple-amazon-tax-oecd/>.

(6) Per approfondimenti in merito alle quindici aree di intervento cfr. C. Alagna, F. Vincenti, «Erosione della base imponibile e profit shifting: il piano di azione dell'OCSE», in *Il Quotidiano IPSOA* del 23 luglio 2013.

stenza amministrativa in materia fiscale, mentre si esorta il *Global Forum on Transparency and Exchange of Information* dell'OCSE a completare l'attività di verifica in ordine all'implementazione degli *standard* di trasparenza fiscale da parte degli ordinamenti degli Stati coinvolti (7).

Gli interventi in ambito comunitario

Il Piano d'azione della Commissione europea

La necessità di combattere gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva è avvertita anche dalle istituzioni comunitarie, preoccupate degli effetti che questi possono produrre sulle entrate fiscali degli Stati membri.

Il 6 dicembre 2012, la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento dell'Unione europea il Piano d'azione per la lotta alla frode e all'evasione fiscale e all'*aggressive tax planning* (8) (di seguito, «Piano d'azione comunitario») (9).

Il Piano d'azione comunitario include due Raccomandazioni:

- la Raccomandazione in tema di *good governance* fiscale ha ad oggetto misure atte ad incentivare i Paesi terzi considerati «paradisi fiscali» ad applicare gli *standards* minimi di *good governance* in materia fiscale (10);
- la Raccomandazione in materia di *aggressive tax planning* invita gli Stati membri ad intervenire sui tecnicismi e/o sulle lacune giuridiche che le imprese multinazionali sfruttano al fine di sottrarsi agli obblighi tributari (11).

La «Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation»

Con l'istituzione, in data 23 aprile 2013, della «*Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation*», annunciata nel Piano d'azione comunitario, la Commissione europea ha invitato le organizzazioni interessate a presentare la propria candidatura quali membri della *Platform*.

Al fine di individuare i componenti più idonei a far parte della *Platform*, la Commissione ha lanciato una «*call for applications*», rivolta a rappresentanti a livello europeo della società civile, del mondo imprenditoriale e delle organizzazioni professionali, affinché questi ultimi, qualora

intenzionati, manifestassero il proprio interesse, designando un rappresentante. La «*call*» indica, tra i requisiti che le organizzazioni devono possedere per entrare a far parte della *Platform*, un elevato livello di esperienza e di competenza in tema di *good governance* fiscale, oltre alla comprovata capacità di fornire consulenza e assistenza nell'ambito delle politiche fiscali (12).

Note:

(7) La Dichiarazione evidenzia la necessità estendere anche ai Paesi in via di sviluppo i benefici di un sistema fiscale internazionale più trasparente, attraverso la promozione di attività di assistenza tecnica e di *capacity building* che consentano a tali Paesi di adeguarsi agli *standards* condivisi a livello internazionale, senza trascurare il supporto per l'adozione di modelli per lo scambio automatico di informazioni.

(8) «Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability. Aggressive tax planning can take a multitude of forms. Its consequences include double deductions (e.g. the same loss is deducted both in the state of source and residence) and double non-taxation (e.g. income which is not taxed in the source state is exempt in the state of residence)» [EU Commission, «Recommendation on aggressive tax planning», C(2012)8806 final, December 6, 2012]. Cfr. inoltre E.M. Towery, «How do disclosures of tax aggressiveness to tax authorities affect reporting decisions? Evidence from Schedule UTP», *The University of Texas at Austin Red McCombs School of Business*, dicembre 2012; K. Murphy, «Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don't», *Centre for Tax System Integrity, Research School of Social Sciences, The Australian National University*, 13 dicembre 2002; P. Valente, «Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"», in *il fisco* n. 12/2013, pag. 1802; P. Valente, F. Vincenti, «Italy's Measures Against Tax Evasion And Aggressive Tax Planning», in *Tax Notes International*, 18 marzo 2013; P. Valente, «Le Raccomandazioni UE in materia di aggressive tax planning e good governance fiscale», in *il fisco* n. 10/2013, pag. 1476.

(9) Per approfondimenti cfr. P. Valente, «*Good governance* fiscale e *aggressive tax planning*: l'istituzione della EU Platform», cit., loc. ult. cit.

(10) Per approfondimenti in materia di *good tax governance* cfr. P. Valente, *Manuale di Governance fiscale*, cit., pag. 631 ss.

(11) Tra le possibili conseguenze della pianificazione fiscale aggressiva, la Raccomandazione cita:

– le «doppie deduzioni», come ad esempio, i casi in cui la medesima perdita è dedotta sia nello Stato della fonte che nello Stato della residenza;

– la «doppia non imposizione», come ad esempio, nel caso di redditi non tassati nello Stato della fonte ed esenti nello Stato della residenza.

L'obiettivo della Commissione europea è quello di incoraggiare tutti gli Stati membri a seguire il medesimo approccio generale nel contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, contribuendo in tal modo all'eliminazione delle distorsioni esistenti.

(12) Secondo la decisione del 23 aprile 2013, possono essere membri della *Platform*:

(segue)

Con l'accettazione dell'incarico, i membri della *Platform* si impegnano a partecipare con continuità ai *meeting* di quest'ultima, nonché a prendere parte attivamente alle relative attività preparatorie e di *follow-up* (13).

Le organizzazioni professionali sono nominate per un periodo di tre anni, tranne nel caso in cui vengano escluse o siano sostituite per uno dei motivi elencati nel par. 9 dell'art. 4 della suddetta decisione (14).

La *Platform* si occupa di:

- promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle Amministrazioni finanziarie nazionali su temi relativi alla *good governance* in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione; in tale ambito, la decisione del 23 aprile 2013 sottolinea come la locuzione *good governance* in materia fiscale «riguarda la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale»;
- fornire alla Commissione informazioni che possano rivelarsi utili in vista dell'identificazione delle priorità negli ambiti d'azione sopra menzionati e delle modalità e degli strumenti più idonei a garantire costanti e proficui sviluppi;
- contribuire ad una efficace implementazione delle raccomandazioni contenute nel Piano d'azione comunitario, identificando le problematiche tecniche e pratiche più rilevanti, e le relative possibili soluzioni;
- trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti al fine di elaborare la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti le misure destinate ad incoraggiare i Paesi terzi ad applicare gli *standard* minimi di *good governance* fiscale e ad implementare le azioni di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva;
- discutere gli spunti pratici suggeriti dalle diverse Amministrazioni finanziarie nazionali,

PROSPETTIVE FUTURE

Piano d'azione comunitario

La necessità di **combattere** gli schemi di **pianificazione fiscale aggressiva** è avvertita anche dalle **istituzioni comunitarie**, preoccupate degli effetti che questi possono produrre sulle entrate fiscali degli Stati membri. Il 6 dicembre 2012, la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento dell'Unione europea il Piano d'azione per la **lotta alla frode e all'evasione fiscale** e all'«**aggressive tax planning**», che ha l'obiettivo di fornire una **risposta efficace** agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, mediante l'**invito** agli Stati membri a porre in essere **interventi mirati**, soprattutto sul **piano nazionale**.

dalle imprese, dalla società civile e dagli esperti fiscali al fine di delineare modalità concrete per affrontare in maniera efficiente i problemi di doppia imposizione che ostacolano il normale funzionamento del mercato interno.

Con riferimento al funzionamento operativo della *Platform*, la decisione del 23 aprile 2013 delinea:

- la possibilità di istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche

Note:

(segue nota 12)

- le autorità tributarie degli Stati

membri;

- quindici (o un numero inferiore di) rappresentanti delle imprese, della società civile e delle organizzazioni che operano in ambito fiscale.

(13) In data 24 maggio 2013, la Commissione ha comunicato alla *Confédération Fiscale Européenne* (CFE) che, tenuto conto dei criteri di selezione specificati nella «call for applications» che ha fatto seguito alla decisione di istituire la *Platform*, la stessa è stata nominata quale membro di quest'ultima. Nell'ambito della *Platform*, la CFE è rappresentata da P.Valente, *Chairman* del Comitato Fiscale della CFE, e, in caso di assenza di quest'ultimo, da S. Raventós-Calvo. La CFE ricoprirà il ruolo di membro della *Platform* con un mandato di tre anni, rinnovabile. Il mandato ha avuto inizio il 1° giugno 2013.

In data 4 giugno 2013, la Commissione europea ha pubblicato il documento «Members of the Platform for Tax Good Governance», il quale indica i membri della *EU Platform: International Chamber of Commerce* (ICC), *Federation of European Accountants, BusinessEurope*, *Confédération Fiscale Européenne* (CFE), *American Chamber of Commerce* (AmCham), *Nederlandse Orde van Belastingadviseurs* (NOB), *Mouvement des Entreprises de France* (MEDEF), *Bund Deutscher Unternehmen* (BDI), *Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA), *European Association of Tax Law Professors* (EALTP), *Tax Justice Network*, *European Federation of Public Service Unions* (EPSU), *Oxfam International*, *Christian Aid*, *Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité* (CIDSE).

(14) I motivi sono i seguenti:

- l'organizzazione, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della *Platform*;
- l'organizzazione, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui all'art. 339 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- l'organizzazione, o il suo rappresentante, presenta le dimissioni;
- ove ciò risulti auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata dei rispettivi settori di competenza e di interesse.

sulla base di un mandato definito dalla *Platform* stessa;

- l'invito, da parte del Presidente, di esperti esterni con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori della *Platform* o di un suo sottogruppo;
- l'invito, da parte del Presidente, di persone fisiche o organizzazioni in qualità di osservatori (15).

Temi e prospettive dell'«International Tax Forum» di San Pietroburgo

La concorrenza fiscale tra Stati e gli interventi, allo studio dell'OCSE, di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e ai fenomeni di «doppia non imposizione» (in grado di erodere significativamente le basi imponibili degli Stati) hanno costituito oggetto di dibattito all'*International Tax Forum*, che si è tenuto a San Pietroburgo il 19 settembre 2013.

I regimi fiscali dannosi (*harmful tax regimes*), che l'OCSE si propone di contrastare migliorando il livello di trasparenza e lo scambio di informazioni tra Stati:

- influenzano l'allocazione delle attività finanziarie e dei servizi;
- erodono le basi imponibili dei Paesi a fiscalità non privilegiata;
- creano distorsioni alla libera operatività dei mercati;
- hanno un impatto negativo in termini di equità, neutralità e generale «accettazione» dei sistemi fiscali.

La lotta alla concorrenza fiscale dannosa è, in tal modo, un significativo «passaggio» nel contesto degli interventi che, nei diversi settori, la comunità internazionale sta portando avanti con l'obiettivo di combattere gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva e le situazioni di doppia non imposizione, che erodono le basi imponibili degli Stati.

La «doppia non imposizione» e la «doppia imposizione» sollevano particolari criticità in ragione della diffusione dei cd. *hybrid mismatch arrangements*, ai quali le imprese multinazionali fanno ricorso.

In connessione con il dibattito sugli strumenti ibridi e con quello sulla necessità di rafforzare

le esistenti normative in materia di *Controlled Foreign Companies* (16), l'*International Tax Forum* ha evidenziato la necessità di identificare le *best practices* per l'elaborazione di regole volte a contrastare l'erosione della base imponibile derivante dalle operazioni di finanziamento infragruppo. Su tale versante, pertanto, va accolto con favore l'intento, manifestato a livello OCSE, di adottare, quanto prima, raccomandazioni in materia, nonché di procedere alla revisione delle *Transfer Pricing Guidelines* dell'OCSE (17).

In materia di prezzi di trasferimento, rivestono particolare importanza le questioni connesse ai beni immateriali e ai requisiti documentali.

Con riguardo ai primi si sottolinea, sulla base degli studi effettuati dall'OCSE, che lo spostamento di materia intangibile nell'ambito di un gruppo multinazionale rappresenta una delle modalità maggiormente utilizzate dalle imprese ai fini del *profit shifting*. Per tale motivo è quanto mai avvertita l'esigenza di procedere alla revisione della relativa disciplina contenuta nelle *Transfer Pricing Guidelines* dell'OCSE.

Sul piano dei requisiti documentali, si rileva l'opportunità di introdurre una normativa che preveda l'utilizzo, da parte delle imprese multinazionali, di un *form* comune per la comunicazione di informazioni relative:

- all'attività economica svolta;
- all'allocazione dei redditi tra i diversi Paesi in cui le imprese medesime operano;
- alle imposte corrisposte in ciascuno degli Stati interessati.

Il riferimento all'allocazione dei redditi tra giu-

Note:

(15) Inoltre, la decisione del 23 aprile 2013 sottolinea come «(i) membri e i loro rappresentanti così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e da altre norme pertinenti dell'Unione, nonché le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all'allegato del regolamento interno della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti».

(16) Cfr. D. Avolio e B. Santacroce, «“Trading companies” e “service provider” ... ma sono proprio la stessa cosa?», in questa *Rivista*, pag. 3058.

(17) Cfr. M. Pennesi, «Il Manuale OCSE sulla valutazione del rischio di accertamento nel “transfer pricing”», in questa *Rivista* pag. 3052.

risdizioni differenti ha fornito gli spunti necessari per il dibattito in tema di stabile organizzazione. A tal proposito, è necessario procedere ad una revisione della definizione di *permanent establishment* contenuta nell'art. 5 del Modello OCSE, nonché effettuare un'analisi:

- dei metodi di attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del Modello OCSE (18);
- delle questioni poste dal commercio elettronico, in termini di connessione dei redditi prodotti con un determinato territorio e determinazione della potestà impositiva degli Stati interessati.

L'obiettivo di contrastare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva e il fenomeno dell'erosione della base imponibile è strettamente

connesso allo sviluppo della cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale mediante l'adozione:

- 1) di specifiche *disclosure rules*, che consentano alle Amministrazioni finanziarie di individuare le principali aree di rischio;
- 2) di norme dirette a rendere efficaci le procedure di risoluzione delle controversie internazionali;
- 3) di strumenti multilaterali che permettano agli Stati di implementare le misure dirette a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Nota:

(18) Cfr. G. Fort, «Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione "personale"», in questa Rivista pag. 3045.

LIBRI

Analisi di comparabilità nel transfer pricing

Metodologie applicative

di P. Valente, A. Della Rovere, P. Schipani

Ipsos Editore, 2013, pagg. 450, € 35,00



La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multinazionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli organismi sovranazionali ad elaborare una serie di "linee guida" finalizzate alla determinazione del cd. "valore normale" delle transazioni intercompany, nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenendo conto di meccanismi di verifica e confronto.

L'analisi di comparabilità è di fondamentale importanza in un'analisi di transfer pricing: deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni infragruppo oggetto di esame e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested party, mediante la compa-

razione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti.

Mediante l'approfondimento tecnico dell'analisi di comparabilità nel transfer pricing, il Volume ha l'obiettivo di fornire al lettore profili utili e pratici strumenti per risolvere le questioni che le analisi di benchmark pongono, dalla selezione del corretto set di soggetti comparabili all'interpretazione dei risultati ottenuti.

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsos**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsos di zona**
(www.ipsos.it/agenzie)
- **www.ipsos.it**